



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 39 del 2015

Oggetto: ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
Verbale di contestazione n.° 3612/15/ASPRGVETMO del 02 Ottobre 2015

Il Direttore Generale

VISTO il verbale di contestazione n.° 3612/15/ASPRGVETMO del 2 ottobre 2015, ore 10,30, redatto dal Dott. AURNIA Vincenzo, Medico Veterinario Dirigente e dal Dott. Federico OTTAVIANO riguardo gli accertamenti effettuati con il sopralluogo del 24.08.2015, ore 10:30, e quello del 27.08.2015 ore 9:50, come da relativi verbali entrambi redatti dal Dott. Vincenzo AURNIA, Medico Veterinario Dirigente e dal Dott. Federico OTTAVIANO e sottoscritti dal Sig. Ugo Daniele, entrambi avvenuti in C/da Gorgo Pero, tenere di Scicli, presso l'Azienda Cod. Az. **011RG283** di cui è titolare il predetto UGO Daniele nato a Ragusa il 22.3.1976 e residente in Scicli in via Mentana n.° 132, per la violazione di cui all'art.3 del Regolamento CE n.° 504/2008 con la seguente motivazione: "1) *detenzione di due cavalle (una con mantello baio di circa 15-18 mesi di età, l'altra con mantello grigio di circa 12-15 mesi di età). Non in regola con gli obblighi di identificazione;* 2) *mancata denuncia di nascita di puledri;* 3) *mancata richiesta di registrazione in anagrafe, di un equide nato in Italia, all'A.P.A.* ";

ATTESO che tale violazione è sanzionata dall'art. 3 del D. Lgs. 16 febbraio 2011 n.° 29, con la sanzione pecuniaria da €. 900,00 ad €. 4.500,00 ed in applicazione dell'art. 8 della L. 689/81 si è ritenuto di dover comminare la sanzione per la violazione più grave, di cui al punto 1 (inosservanza degli obblighi di identificazione in riferimento all'art. 3 del Regolamento CE n.° 504/2008) aumentata sino al triplo per un ammontare di €. 9.000,00 per due capi equidi;

ACCERTATO che il verbale anzidetto è stato regolarmente notificato in data 22.10.2015, a mani del Sig. Ugo Daniele nella sua qualità sopra indicata e quale trasgressore.

VISTO il rapporto ex art. 17 della L. n.° 689/81 con nota prot. n.° 716/16/ASP .Rg. Vet. Rg del 8.2.2016 a firma del Dr. Francesco Salonia della U.O. Personale Vigilanza ed Ispezione che comunica che da un attento esame degli atti si evince una erronea applicazione dell'art. 8 della L. 689/81, chiedendo di valutare la opportunità di archiviare in autotutela il Verbale di Contestazione n.° 3612/15/ASPRGVETMO del 2 ottobre 2015;

RITENUTO di poter condividere quanto espresso con la citata nota n.° 716/16/ASP .Rg. Vet. Rg del 8.2.2016;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 ed in particolare l'art. 8;

VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 16 febbraio 2011, n.°29;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss. del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera **n. 1996 del 17 ottobre 2014** dell'ASP;



VISTO l'art. 6, comma 2, del D.L.vo n.° 29/2011 recante disposizioni sulla identificazione degli equidi.

ORDINA

per le motivazioni esposte, l'ARCHIVIAZIONE del verbale di contestazione n.° 3612/15/ASPRGVETMO del 2 ottobre 2015

Della presente ordinanza si dà comunicazione all'Ente Accertatore nonché al soggetto interessato.

La stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

17 MAR. 2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



